



AMBASCIATA D'ITALIA A BUDAPEST

VENERDÌ 21 AGOSTO 2020

*** ultimo aggiornamento: annunciate nuove misure a partire settembre ***



AVVISO

Il Primo Ministro Orbán ha dichiarato che dai primi di settembre verranno introdotte nuove restrizioni per prevenire la diffusione del Coronavirus in Ungheria. È quindi probabile che venga modificato il sistema attualmente in vigore, in un senso maggiormente restrittivo. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli, che verranno comunque comunicati tempestivamente non appena noti.

Nel frattempo, si raccomanda di limitare gli spostamenti da e per l'Ungheria se non strettamente necessari.

TRANSITI E INGRESSI IN UNGHERIA DAL 15 LUGLIO 2020 AI PRIMI DI SETTEMBRE

Ai sensi del Decreto Governativo n. 341/2020 del 12 luglio 2020, le norme per il transito e l'ingresso in Ungheria - a decorrere dal 15 luglio 2020 e fino a nuova disposizione - dipendono dalla classificazione del rischio epidemiologico del Paese di provenienza:

verde: livello di rischio basso. È possibile entrare e soggiornare liberamente in Ungheria, con l'obbligo tuttavia di contattare immediatamente l'autorità sanitaria in caso di insorgenza di sintomi da COVID-19 successivamente all'ingresso nel Paese;

giallo: livello di rischio mediamente elevato. È possibile entrare, ma è altresì necessario osservare una quarantena domiciliare obbligatoria di 14 giorni, oppure presentare un certificato medico attestante la negatività dal contagio di COVID-19 in seguito a doppio test molecolare; il certificato deve essere stato rilasciato non oltre 5 giorni prima dell'ingresso nel Paese.

rosso: livello di rischio gravemente elevato. Non è possibile fare ingresso in Ungheria, fatti salvi i casi eccezionali previsti dalla legge (segue traduzione di cortesia da pag. 3).

La classificazione dei Paesi in base al tasso di contagio viene rivista settimanalmente dalle Autorità ungheresi e il rispettivo elenco è pubblicato sul sito ufficiale del Governo:

<https://koronavirus.gov.hu/cikkek/terkepen-piros-sarga-es-zold-jelzesu-orszagok>

I Paesi non elencati sono automaticamente classificati come “verdi”.

L'**Italia** è attualmente classificata come Paese di livello **verde**.

TRANSITI AEROPORTUALI

Per i transiti aeroportuali si invita a consultare inoltre il sito ufficiale dell'aeroporto di Budapest (www.bud.hu). In particolare:

- per le norme inerenti arrivi e partenze:

https://www.bud.hu/en/covid_19/information_on_entering_and_leaving_hungary

- per le misure di sicurezza da osservare nell'area aeroportuale:

https://www.bud.hu/en/covid_19/coronavirus_airport_measures;

https://www.bud.hu/en/covid_19/budapest_airports_recommendations_for_passengers.

TRANSITI SU STRADA E CORRIDOI UMANITARI

Restano attivi i cosiddetti “corridoi umanitari”, i cui percorsi sono pubblicati sul sito della Polizia ungherese: <http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor>.

Pertanto, i cittadini italiani provenienti dall'Ucraina e dalla Romania possono al momento transitare attraverso il territorio ungherese osservando le seguenti disposizioni:

- controllo della temperatura e dello stato di salute alla frontiera d'ingresso in Ungheria;
- transito attraverso il Paese entro 24 ore, esclusivamente lungo i percorsi stabiliti dalle locali autorità;
- soste esclusivamente ai punti di rifornimento e di ristoro designati dalle locali autorità.

*** I cittadini non italiani residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno, sono pregati di contattare le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari in Ungheria per le informazioni relative ai transiti.**

- È OBBLIGATORIO PERCORRERE I CORRIDOI UMANITARI E UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE AREE DI SOSTA SEGNALATE RAPPRESENTATI NELLA CARTINA CHE SEGUE:


LINK GOOGLE MAPS:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TTwJysYGATqZNRi3NuP6B6_tYmxVF1JO&ll=47.167930875712194%2C19.525919449999946&z=8

LINK POLIZIA UNGHERESE: <http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor>

- PER AVERE ACCESSO ALLA RETE AUTOSTRADALE UNGHERESE È OBBLIGATORIO AVERE GIÀ ACQUISTATO ONLINE (OPPURE IN UNA STAZIONE DI SERVIZIO) LA VIGNETTA (MATRICA) E CONSERVARE COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO: <https://www.hungary-vignette.eu/>

**** Si invita a cliccare sulla cartina per essere sicuri di visionare la versione aggiornata**



L'Ambasciata declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali misure restrittive, in particolare se derivanti dall'inosservanza delle sopracitate regole.

DECRETO GOVERNATIVO N. 341/2020 DEL 12 LUGLIO 2020, LE NORME PER IL TRANSITO E L'INGRESSO IN UNGHERIA, A DECORRERE DAL 15 LUGLIO 2020 E FINO A NUOVA DISPOSIZIONE.

TRADUZIONE DI CORTESIA

DISPOSIZIONI GENERALI

§1. (1) La validità del presente decreto si estende al varco del confine con passaporto privato e/o altro tipo di documento di viaggio per fini non ufficiali.

(2) L'applicazione del presente decreto è valida oltre che per i cittadini ungheresi,

a) per tutti coloro che dispongono di residenza stabile in Ungheria, e per i loro familiari, in quanto ciò è dimostrabile con dei documenti, nonché

b) per coloro che dispongono di un permesso di soggiorno emesso per un periodo superiore ai 90 gg dall'Ufficio Immigrazione, valido sul territorio dell'Ungheria e tale documentazione viene mostrata all'ingresso nel Paese.

(3) Il presente decreto non si estende

a) a coloro che passano il confine allo scopo del trasporto delle merci,

b) a coloro che passano il confine con un passaporto ufficiale ai sensi della legge XII/1998 art. 11. § (1), nonché

c) a tutti coloro che riescono a dimostrare con credibilità, una volta varcato il confine ungherese, di essere guariti dal COVID-19 nell'arco dei 6 mesi precedenti all'ingresso nel Paese.

(4) Per quanto riguarda l'applicazione di questo decreto il valico di frontiera con passaporto ordinario o altro documento di viaggio ordinario è considerato valico di frontiera ufficiale, se il suo scopo è di natura commerciale o ufficiale.

CLASSIFICAZIONE DEI PAESI

§2. (1) In base ai tassi d'infezione da COVID-19 (in seguito: infezione) i Paesi ricevono la categoria

a) verde, in quanto il tasso d'infezione è basso

b) giallo, in quanto il tasso d'infezione non è grave

c) rosso, in quanto il tasso d'infezione è grave.

(2) È il medico capo ungherese, che - sulla base della reale contaminazione pandemica globale - pubblica la classificazione del rosso e del giallo.

(4) Quei Paesi che non sono stati classificati come rossi o gialli, come da punto (2) sono da considerarsi verdi.

REGOLE D'INGRESSO PER I CITTADINI UNGHERESI

§3 (omissis)

REGOLE D'INGRESSO PER CHI NON È IN POSSESSO DI CITTADINANZA UNGHERESE

§4. (1) Cittadini non ungheresi provenienti da Paesi con bollino verde possono fare ingresso in Ungheria senza restrizioni alcuna.

(2) Se la persona descritta nel capoverso (1) che ha fatto ingresso sul territorio ungherese, o che si trova in già in Ungheria presenta dei sintomi entro i 14 giorni dalla data di ingresso nel Paese, non deve lasciare la propria abitazione o il proprio alloggio ed è obbligata ad avvisare le autorità sanitarie via telefono.

§5. (1) **I cittadini non ungheresi che provengono da Paesi classificati con il colore giallo - fatta eccezione per quanti esclusi da legge e/o decreto - devono sottostare a una visita medica obbligatoria.**

(2) Se la persona descritta nel capoverso (1) risulta positiva al test non può fare ingresso in Ungheria.

(3) Se la persona descritta nel capoverso (1) risulta negativa al test deve sottostare a 14 gg di quarantena in un luogo definito dalle autorità, oppure – se vi è la possibilità e la persona non rappresenta un rischio di contagio – può ritirarsi in quarantena domestica.

(4) Le autorità sanitarie registrano sia le persone in quarantena presso luoghi indicate dalle autorità, sia le persone in quarantena domestica.

(5) La quarantena non è necessaria qualora la persona descritta nel capoverso (1) abbia prodotto nei 5 gg precedenti all'ingresso nel Paese due test SARS-CoV-2 di biologia molecolare negativi effettuati almeno a 48 ore di distanza fra di loro e che siano confacenti alle disposizioni professionali in materia sanitaria, e che certifichino, in lingua ungherese o inglese, che nell'organismo della persona al momento del test non era presente il virus SARS-CoV-2.

(6) Le autorità sanitarie possono dare il permesso alle persone descritte nel capoverso (3) di effettuare un test molecolare SARS-CoV-2 due volte a 48 ore di sostanza l'uno dall'altro.

(7) Se il primo test molecolare SARS-CoV-2 di cui al punto (6) non rileva il coronavirus SARS-CoV-2 nel corpo della persona in quarantena, l'autorità sanitaria potrà esentare la detta persona dalla quarantena.

(8) Le persone di cui al punto (6) sono obbligate a superare un secondo test molecolare SARS-CoV-2. Se il secondo risultato del test è positivo, l'autorità pandemica competente ordina nuovamente la quarantena domestica autorizzata.

§6. I cittadini non ungheresi che arrivano da un Paese classificato come rosso non possono entrare in Ungheria.

MISURE SPECIALI

§7. (1) L'esenzione dai regolamenti di cui ai §5 e §6 può essere richiesta ai punti del capoverso (2) dall'autorità di polizia competente in base al punto di ingresso in Ungheria; nel caso di un ingresso all'aeroporto internazionale di Budapest Liszt Ferenc, presso il quartier generale della polizia distrettuale del XVIII. distretto della BRFK (di seguito: polizia).

(2) La polizia, in conformità con la sezione (1) - e con l'eccezione della sezione (8) - concede l'ingresso se il richiedente giustifica che lo scopo è:

- a) presenza personale in qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa ufficiale, la cui prova è richiesta in forma scritta dall'autorità competente;
- b) motivo d'affari o qualsiasi altra attività lavorativa, giustificata da una lettera di invito da parte di un'autorità amministrativa centrale, un'entità indipendente o un'autorità amministrativa autonoma;
- c) assistenza nelle istituzioni mediche, giustificato da certificazione medica;
- d) partecipazione a esami accademici, comprovata dalla certificazione dell'istituto accademico;
- e) attività di spedizione correlata al movimento transfrontaliero, quando lo scopo dell'ingresso è l'accesso al punto di partenza o il ritorno dalla destinazione della spedizione (da certificare con la certificazione del datore di lavoro);
- f) partecipazione ad eventi di familiari diretti (matrimonio, funerale, battesimo);
- g) prendersi cura dei parenti, come determinato dalla Legge V. del 2013. del diritto civile;
- h) partecipazione a eventi internazionali di carattere sportivo, culturale o religioso di grande rilevanza;
- i) qualsiasi altro motivo, che non è elencato ai punti a.) –h.) e che può essere considerato legittimo.

(3) Richiesta di cui al capoverso (1)

- a) deve essere presentato esclusivamente mediante domanda elettronica in lingua ungherese o inglese;
- b) può essere presentato da un rappresentante legale o tramite un rappresentante autorizzato da un documento privato di valore probatorio equivalente;

(4) Una persona debitamente autorizzata può presentare diverse altre domande se lo scopo e la data dell'ingresso sono gli stessi per tutti i richiedenti.

(5) Prendendo in considerazione il capoverso (4) una singola domanda può essere presentata nel caso di quei familiari stretti che condividono la residenza comune, se lo scopo dell'iscrizione e la data dell'iscrizione sono gli stessi per tutti i richiedenti.

(6) Lo scopo dell'ingresso deve essere indicato come da capoverso (2), devono essere indicati i tipi di documenti di viaggio e il loro numero e questi devono essere allegati alla domanda:

- a) copia della giustificazione dello scopo dell'ingresso come per capoverso (2);
- b) autorizzazione - se la richiesta è presentata da una persona autorizzata.

(7) la richiesta come da capoverso (1) può essere presentata esclusivamente:

- a) nel modulo di domanda su Internet, attraverso il "cégkapu" o "ügyfélkapu";
- b) o compilando il modulo di domanda su Internet sul sito ufficiale della polizia.

(8) La richiesta viene rifiutata dalla polizia se

- a) sorgono dei dubbi sui reali motivi per l'ingresso nel Paese,
- b) l'ingresso è presenta dei rischi dal punto di vista

- ba) epidemiologico,
- bb) di pubblica sicurezza
- bc) oppure di sicurezza nazionale.

(9) I ricorsi contro la decisione della polizia saranno gestiti dalla sede della polizia competente della contea (capitale).

§ 8. (1) Al fine di dimostrare lo scopo della richiesta, la persona ammessa deve presentare la copia originale del documento, secondo la sezione (2) del § 7. e la sezione (6) del § 7. (di seguito: giustificazione) alla polizia all'entrata in Ungheria, se richiesto.

(2) Se la copia originale della giustificazione non è presentata o è di origine dubbia, l'ingresso deve essere rifiutato

(3) Le persone ammesse sono obbligate a sottoporsi al test all'ingresso nel Paese,

- a. se il test rileva una possibile infezione da COVID-19, l'ingresso in Ungheria viene negato;
- b. se il test non rileva la possibile infezione da COVID-19, le persone ammesse saranno indirizzate alla quarantena designata dall'autorità o alla quarantena domestica designata dall'autorità.

(4) Le persone che saranno indirizzate alla quarantena verranno registrate.

(5) Le persone in quarantena domestica autorizzate dal paragrafo b) del capoverso (3) potrebbero richiedere all'autorità sanitaria di sottoporsi al test SARS-CoV-2 molecolare due volte, almeno con 48 ore di differenza se hanno fatto ingresso in Ungheria da un " paese giallo ".

(6) Se il primo test molecolare SARS-CoV-2 di cui al punto (5) non rileva il coronavirus SARS-CoV-2 nel corpo della persona in quarantena, l'autorità sanitaria rinuncerà alla quarantena.

(7) Le persone di cui al punto (5) sono obbligate a superare un secondo test molecolare SARS-CoV-2. Se il secondo risultato del test è positivo, l'autorità sanitaria competente ordina nuovamente la quarantena domestica autorizzata.

(8) Le persone in quarantena domestica autorizzate dal paragrafo b) del capoverso (3) potrebbero richiedere all'autorità sanitaria di sottoporsi al test SARS-CoV-2 molecolare due volte, almeno con 48 ore di differenza qualora abbiano fatto ingresso in Ungheria da un " paese rosso ".

(9) Se nessuno dei due test molecolari SARS-CoV-2 come da capoverso (8) rileva il coronavirus SARS-CoV-2 nel corpo della persona in quarantena, l'autorità sanitaria rinuncerà alla quarantena.

[Decreto in vigore dal 15 luglio.](#)